Egr. sig. Di Sacco,

Le chiedo una valutazione sui fatti di seguito narrati, ovvero sulla correttezza della decisione presa dall'arbitro *.**
Durante un torneo locale, giocavo nella posizione di Sud, contro la coppia *.**
La licita cominciò così:

Est	Sud	Ovest	Nord
Passo	Passo	1♥	2♣
2♦	Passo	2♥	Passo

A questo punto, dopo una lunga pensata Est estrasse per un attimo il cartellino di 3♦, per poi riporlo e dire passo.
Io le chiesi allora si dichiarassero 3♦, ma Ovest intervenne, apostrofandomi irridente con *"non dire assurdità".*
A questo punto chiamai l'arbitro, che mi disse che Est aveva trasferito ad Ovest un'Informazione Non Autorizzata (INA), ma che, trattandosi di due allievi, riteneva di lasciar correre, come ha in effetti fatto con mio disappunto.
La motivazione addotta mi sembra debole, perché anche gli allievi vanno distinti gli uni dagli altri e, in particolare, i nostri avversari vantano l'uno titoli italiani di categoria, e l'altro notevoli piazzamenti nell'ambito dei soci ordinari.
Rimane da dire che 2♥ giocate e fatte hanno rappresentato il top per gli avversari, a fronte di 3♦ cadute a quasi tutti gli altri tavoli. In attesa di un cortese riscontro, mi è nel frattempo gradito porgere

Cordiali saluti,
Lettera firmata

Egr. signore,

con riferimento alla Sua lettera del 30/12/2008, vengo ad offrirLe quanto di mia specifica competenza, ovvero una valutazione tecnica sugli avvenimenti da Lei riportati.
Comincio col riportare la normativa coinvolta, ovvero la Norma Integrativa all'Articolo 18 (punto 1):

ARTICOLO 18 – LICITE

1. *Effettuazione di una licita con i Bidding Box e quando ci siano i Sipari*

Giocando con i Bidding Box, una chiamata è considerata effettuata quando il relativo cartellino venga rilasciato sul tavolo, oppure quando un giocatore abbia manifestato a voce l'intenzione di effettuarla. Giocando con i sipari, una chiamata è considerata effettuata quando il relativo cartellino venga rilasciato sul carrello, oppure quando un giocatore, allo scopo di rallentare deliberatamente il movimento del carrello medesimo, preannunci la sua chiamata mostrandola al suo compagno di sipario, od anche, con lo stesso intento, l'appoggi sul tavolo.

Come Lei può facilmente verificare, la decisione di merito dell'Arbitro era del tutto in linea con il vigente regolamento: il cartellino di 3♦, sebbene estratto, non rappresentava infatti una licita, e sebbene fosse un'Informazione Non Autorizzata, - come, ancora una volta, correttamente sottolineato dall'Arbitro – non obbligava in alcun modo la giocatrice in questione a depositarlo sul tavolo.
Tuttavia, e lasciando comunque la parola all'Arbitro interessato qualora volesse fornire un proprio contributo testimoniale eventualmente diverso dal Suo, non posso non rilevare come le spiegazioni

apparentemente addotte fossero erronee.
Se, infatti, la valutazione sulla caratura dei protagonisti, e, in particolare, sulla loro capacità di percepire più o meno chiaramente che le loro azioni possano procurare loro indebiti vantaggi, è parte della pratica arbitrale, e certamente gli allievi costituiscono una qualche "specie protetta" (*magna debetur pueri reverentia)* in merito a questo tipo di valutazioni, la valutazione medesima è riservata a situazioni nelle quali l'Arbitro è chiamato ad esercitare i propri poteri discrezionali, e non, invece, quando debba applicare norme del tutto meccaniche quale quella del caso.
Spero di avere soddisfatto quantomeno la sua legittima curiosità, ma se così non fosse non esiti a scrivermi di nuovo.

Cordiali saluti,
Maurizio Di Sacco